



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 286

DEL 24/09/2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **16:11** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO		Si
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA		Si
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO		Si
ASSESSORE	PANTALONI FRANCESCA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: **6**

Totale Assenti: **4**

Presiede il VICE SINDACO **BRUGNI MASSIMILIANO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

### OGGETTO:

ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA ALL'ART 61 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A NORME PARTICOLARI" CON RIFERIMENTO AL N 2 "VILLAGGIO DEGLI ULIVI" IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 448 del 28 novembre 2023 è stata adottata la variante normativa all'art 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto “Aree ed edifici sottoposti a norme particolari” con riferimento al n 2 “Villaggio degli ulivi” in variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 c. 5 della L.R. 34/92;
- detta variante normativa è nata dalla necessità di superare alcuni vincoli imposti dalle Norme Tecniche vigenti prevedendo, per gli edifici presenti all'interno del comparto edilizio, la possibilità – nel rispetto dei valori paesaggistici ed architettonici dell’area – di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione con l’obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche degli edifici preesistenti e senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extracorsa degli ascensori, al fine di raggiungere maggiori livelli di sicurezza per le costruzioni in zona sismica e di migliorare la classe energetica dei fabbricati con contenimento dei consumi energetici e prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche anche all’interno degli edifici al fine di una loro più completa fruizione;
- il testo del vigente art. 61 delle N.T.A. del P.P.E. Centro Storico è il seguente:  
*“ART. 61 Aree ed edifici sottoposti a norme particolari  
Le aree e gli edifici perimetrali e numerati dal n. 1 al n. 10 nella tav. di prescrizione del costruito e degli spazi aperti, sono soggetti alle seguenti norme:  
(...omissis...)  
n. 2 Villaggio degli Ulivi  
Sono espressamente vietati aumenti di volume di qualsiasi genere. Sono consentiti modesti interventi di compensazione volumetrica limitatamente ai piani sottotetto e copertura degli edifici finalizzati a dare piena fruibilità agli immobili, nonché adeguare gli stessi alle norme igienico – sanitarie, a condizione che gli stessi interventi non determinino aumenti del volume urbanistico né dell’altezza oltre quella massima esistente  
(...omissis...)”*
- il testo della proposta di variante della normativa adottata è il seguente:  
*“n. 2 Villaggio degli Ulivi  
Previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è consentita la categoria d’intervento definita “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, di cui all’art. 3 comma d) del D.P.R. 380/2001, con le seguenti specifiche:  
a) Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con l’obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche dell’edificio preesistente, senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extra – corsa degli ascensori.  
b) Nel rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici, è ammessa altresì la realizzazione di extra-spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori.  
c) E’ ammessa la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio ed a locali accessori della residenza (vani tecnici, vani di servizio, locali accessori della residenza). E’ consentita la realizzazione di bocche di lupo, cavedi, accessi carrabili e pedonali realizzati in trincea.  
d) L’ingombro dei piani interrati di cui alla lettera c) potrà estendersi, oltre la superficie lorda del piano terra degli immobili, per il 50% delle aree residue del lotto di pertinenza, fermo restando il rispetto delle normative sull’invarianza idraulica e della distanza di 1,50 ml dai confini di proprietà.”*

- nella delibera di adozione 448/2023 si è dato atto della conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata da parte della Provincia di Ascoli Piceno che, con atto n. 1234 del 31/10/2023, ha determinato:

*A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico con le seguenti prescrizioni:*

*1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*

*2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

- la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area interessata della presente variante urbanistica è la zona identificata come "Tessuto storico" dall'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. (corrispondente alla zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/68) e ricade nella Classe "II" della Classificazione Acustica del territorio comunale oltreché in parte anche nella fascia stradale "B" e risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

*"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.";*

- sulla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- della Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Settore Genio Civile Marche Sud che, con nota acquisita in data 16/4/2024 con prot. n. 32137, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 per la Variante Urbanistica normativa "Villaggio Rozzi/ulivi", con le seguenti prescrizioni:

*"- ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*

*- dai risultati ottenuti, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*

*- le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili."*

- del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata - che, con nota acquisita in data 9/9/2024 con prot. n. 77698, ha espresso *parere favorevole alla Variante;*

- della AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, che con nota prot. n. 101809 del 21/11/2023 ha dato *"parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di che trattasi";*

- la proposta di variante normativa è stata altresì sottoposta, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 34/92, alla Commissione Edilizia Integrata che, nella seduta in data 8/9/2023, ha espresso parere favorevole.

DATO ATTO che:

- la presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 5 della Legge Regionale 34/92, pertanto l'iter di approvazione ha seguito quanto stabilito dal combinato disposto dello stesso art. 15 e dell'art. 30 della stessa Legge, con l'avviso di deposito degli atti presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, dal 29 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024;
- entro i successivi 20 giorni (fino al 19 Febbraio 2024) è pervenuta la seguente osservazione, come attestato dal Servizio Protocollo con nota prot. n. 79129 del 12/9/2024:
  - nota acquisita al prot. con n. 24554 del 20/03/2024 con la quale l'Amministrazione Provinciale con propria Determinazione Dirigenziale n. 310 del 20/3/2024 ha determinato di formulare la seguente osservazione:
 

*“1. necessità di acquisire, prima dell'approvazione, i pareri della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.”*

RITENUTO, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, di accogliere l'osservazione pervenuta in considerazione del fatto che sono stati acquisiti i pareri della Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

RILEVATO, riguardo all'iter da seguire per l'approvazione della presente variante, che:

- in data 30 novembre 2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 ad oggetto “Norme della pianificazione per il governo del territorio” entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992;
- il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della suddetta L.R. 19/2023, prevede che:
 

*“8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.”;*
- il comma 9 del medesimo art. 33 (Norme transitorie), prevede altresì che:
 

*“9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.”;*
- il comma 12 dello stesso articolo 33 stabilisce:
 

*12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:*

  - a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 sono altresì ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5;*
  - b) le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PPR ai sensi del comma 7 dell'articolo 8.*
- trattandosi di una variante al PRG vigente, adottata con Delibera G.C. n. 448 del 28/11/2023 ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della LR 34/1992 e prima dell'entrata in vigore della sopracitata

L.R. n. 19/2023 (1° gennaio 2024), per l'iter di approvazione deve farsi riferimento agli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. n. 34/1992 che stabiliscono:

*“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.”*

- le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 34/1992 sono le seguenti:

*“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.*

*2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.*

*3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.*

*4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.*

*5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano”;*

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 comma 5 e 30 della stessa L.R. 34/92, di:

- dover procedere all'accoglimento dell'osservazione della Provincia e ad approvare la variante normativa all'art 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto “Aree ed edifici sottoposti a norme particolari” con riferimento al n 2 “Villaggio degli ulivi” in variante parziale al P.R.G.;
- aggiornare il testo delle N.T.A. inserendo il rimando ai pareri pervenuti ed alla determina del Dirigente del IV Settore Provincia di Ascoli Piceno n. 1234 del 31/10/2023 con la quale si è determinata l'esclusione della variante dalle procedure di V.A.S. con prescrizioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, progetti Speciali e Transizione Digitale;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore 4 - Servizio Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026. – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto ‘Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione’;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.118/2011). Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;

**VISTI:**

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la legge 1150/1942;
- le Leggi Regionali 19/2023 e 34/1992;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di accogliere l’osservazione della Amministrazione Provinciale con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 30/3/2024 in quanto sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti;
- 2) di approvare la variante normativa all'art 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto “*Aree ed edifici sottoposti a norme particolari*” con riferimento al n 2 “Villaggio degli ulivi” in variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed è agli atti di ufficio:
  - a) Relazione e variante dell’art 61 n. 2 (a confronto con il testo vigente) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. centro storico– settembre 2024;
  - b) Relazione sugli aspetti geologici e sismici (dott.ssa geol Francesca Acciaccaferri)
- 3) di dare atto che sono state recepire, nel testo normativo, le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale 1234 del 31/10/2023 e le prescrizioni dei pareri acquisiti;
- 4) di dichiarare che l'aggiornamento delle N.T.A. secondo quanto riportato nel precedente punto 3) è conforme rispetto all’esito della verifica di assoggettabilità;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 30 della citata legge regionale 34/92, copia della delibera sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- 6) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 7) di individuare il Responsabile del presente procedimento nel Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale ing Maurizio Piccioni, che curerà tutti gli adempimenti successivi l’adozione dell’atto;

- 8) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione al Settore 6 - Servizio Edilizia Privata;
- 9) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 40 del 24/09/2024

**Oggetto:** ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA ALL'ART 61 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A NORME PARTICOLARI" CON RIFERIMENTO AL N 2 "VILLAGGIO DEGLI ULIVI" IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e  
TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE BRUGNI MASSIMILIANO</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*